

**Testo aggiornato a seguito delle modifiche apportate con la deliberazione del consiglio comunale n.39 del 22 agosto 2013.**

## **STATUTO**

### **INDICE**

#### **Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art.1 – Comune di Muscoline
- Art.2 - Territorio, gonfalone e stemma
- Art.3 – Finalità
- Art.4 – Tutela della salute
- Art.5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art.6 - Promozione dei beni culturali, sport e tempo libero
- Art.7 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art.8 – Sviluppo economico
- Art.9 – Programmazione economico – sociale e territoriale
- Art.10 – Partecipazione, decentramento, cooperazione.
- Art.11 – Servizi Pubblici.

#### **Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

##### **Capo I I Consiglieri Comunali**

- Art.12 – Il Consigliere comunale
- Art.13 – Doveri del consigliere
- Art.14 – Poteri del consigliere
- Art.15 – Dimissioni del consigliere
- Art.16 – Consigliere anziano
- Art.17 – Gruppi consiliari

##### **Capo II Il Consiglio Comunale**

- Art.18 – Il Consiglio Comunale . Poteri
- Art.19 – Prima adunanza
- Art.20 – Convocazione del consiglio comunale
- Art.21 – Ordine del giorno
- Art.22 – Consegnare dell'avviso di convocazione
- Art.23 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art.24 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art.24-Bis – Partecipazione dell'assessore non consigliere .
- Art.25 – Pubblicità delle sedute
- Art.26 – Delle votazioni
- Art.27 – Commissioni consiliari permanenti
- Art.28 – Commissioni d'inchiesta
- Art.29 – Regolamento interno
- Art.29-Bis – Presidenza del Consiglio Comunale.

##### **Capo III La Giunta Comunale**

**Sezione I – Elezione durata in carica – revoca**

- Art.30 – Composizione della Giunta Comunale
- Art.31 – Elezione del Sindaco e degli assessori
- Art.32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore
- Art.33 – Durata in carica – Surrogazioni
- Art.34 – Mozione di sfiducia
- Art.35 - Dimissioni del Sindaco o di oltre metà assessori
- Art.36 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore
- Art.37 – Revoca degli assessori

**Sezione II – Attributi – Funzionamento**

- Art.38 – Organizzazione della giunta
- Art.39 – Attribuzioni della giunta
- Art.40 – Adunanza delle deliberazioni

**Capo IV  
Il Sindaco**

- Art.41 – Funzioni
- Art.42 – Competenze

**Titolo III  
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art.43 – Partecipazione

**Capo I  
Iniziativa politica e amministrativa**

- Art. 44 - Interventi nel procedimento amministrativo
- Art.45 - Istanze
- Art.46 - Petizioni
- Art.47 - Diritto d'iniziativa

**Capo II  
Diritti di accesso**

- Art. 48 – Diritto d'accesso
- Art. 49 - Diritto di informazione

**Capo III  
Associazionismo e partecipazione**

- Art.50 – Principi generali
- Art.51 – Associazioni
- Art.52 – Organismi di partecipazione
- Art.53 – Incentivazione
- Art.54 – Partecipazione alle commissioni

**TITOLO IV  
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

**Capo I  
Segretario Comunale**

- Art.55 – Principi e criteri fondamentali di gestione
- Art.56 - Attribuzioni gestionali

Art.57 - Attribuzioni consultive  
Art.58 – Attribuzioni di soprintendenza, direzione e coordinamento  
Art.59 – Attribuzioni di legalità e garanzia.

## **Capo II Uffici**

Art.60 – Principi strutturali ed organizzazioni  
Art.61 – Struttura  
Art.62 - Personale

## **Titolo V SERVIZI**

Art.63 – Forme di gestione  
Art.64 – Gestione in economia  
Art.65 - Azienda speciale  
Art.66 – Istituzione  
Art.67 - Il Consiglio di amministrazione  
Art.68 – Il Presidente  
Art.69 – Il Direttore  
Art.70 - Nomina e revoca  
Art.71 – Società a prevalente capitale locale  
Art.72 – Gestione associate dei servizi e delle funzioni

## **Titolo VI CONTROLLO INTERNO**

Art. 73 – Principi e criteri  
Art. 74 - Revisore del conto

## **Titolo VII FORME ASSOCIATIVE**

### **Capo I Forme collaborative**

Art.75 – Principio di cooperazione  
Art.76 – Convenzioni  
Art.77 – Consorzi  
Art.78 – Unione dei comuni  
Art.79 – Accordi di programma

## **Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA**

Art.80 – Statuto  
Art.81 – Regolamenti  
Art.82 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute  
Art.83 – Revisione dello statuto  
Art.84 – Ordinanze  
Art 85 – Norme transitorie e finali.

## **Titolo I** **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

### *Art.1 – Comune di Muscoline*

1. Il Comune di Muscoline è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Il primo comma si ispira all'articolo 128 Cost. con l'aggiunta del richiamo allo Statuto.
4. Il secondo comma è una trascrizione dell'articolo 2, comma 5, della legge 8.6.1990, n. 142.

### *Art.2 – Territorio, gonfalone e stemma*

1. Il Comune di Muscoline è costituito dalla comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni: Chiesa, Burago, Cabianco, Canova, Castello, Castrezzone, Longavina, Moniga del Bosco, Morsone, S.Quirico, Terzago, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nella frazione Chiesa.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale .
4. Il regolamento disciplina l'uso, del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

### *Art.3 – Finalità*

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

### *Art.4 – Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto della salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

### *Art.5 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

### *Art.6 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costumi e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### *Art.7 – Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
4. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

#### *Art.8 – Sviluppo economico*

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Incoraggia le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

#### *Art.9 – Programmazione economico-sociale e territoriale*

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3, commi 5,6,7, e 8 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune, acquisisce, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

#### *Art.10 – Partecipazione, decentramento, cooperazione*

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'articolo 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni,

mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

#### *Art. 11 – Servizi Pubblici*

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre :

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

## **TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

### **CAPO I I Consiglieri comunali**

#### *Art. 12 – Il Consigliere Comunale*

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

#### *Art. 13 – Doveri del Consigliere*

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

#### *Art. 14 – Poteri del Consigliere*

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

#### *Art. 15 – Dimissioni del consigliere*

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco.
2. Fino alla surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative, non essendo le dimissioni immediatamente efficaci.
3. Le dimissioni o la decadenza simultanea di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del consiglio.

#### *Art. 16 – Consigliere anziano*

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

#### *Art. 17 – Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da almeno tre componenti e ne devono dare comunicazione al Segretario Comunale con l'indicazione del nominativo del capo-gruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, le strutture esistenti, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

### **CAPO II Il Consiglio Comunale**

#### *Art. 18 – Il Consiglio Comunale. Poteri*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle Leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### *Art. 19 – Prima adunanza*

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo provvede in via sostitutiva il prefetto.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del presente Statuto.

#### *Art.20 – Convocazione del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett.b) del successivo comma 3) del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° Gennaio al 15 luglio e dal 1° Settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria :
  - a) per iniziativa del Sindaco,
  - b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;
  - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi in cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.  
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori, o tra i presentatori.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti .
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

#### *Art.21 – Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

#### *Art.22 – Consegnà dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini .
  - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie,
  - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
  - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 125 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148.

#### *Art.23 – Numero legale per la validità delle sedute*

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.



3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

#### *Art.24 – Numero legale per la validità delle deliberazioni*

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### *Art.24 Bis – Partecipazione dell'Assessore non Consigliere*

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

#### *Art.25 – Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### *Art.26 – Delle votazioni*

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### *Art.27 – Commissioni consiliari permanenti*

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo. La composizione delle Commissioni rispetterà, ove possibile, il dettato della Legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti ed aziende, dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste

delle commissioni il segreto d'ufficio salvo il caso in cui l'acquisizione di certe notizie possa costituire una lesione del diritto alla riservatezza e comunque, compatibilmente con le norme che disciplinano il funzionamento di dette commissioni.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. Nella designazione dei membri delle commissioni consiliari nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, con arrotondamento aritmetico, nel caso in cui i membri da designare siano almeno 3; nel caso in cui la frazione contenga una cifra decimale superiore a 0,50, si arrotonda all'unità superiore, nel caso in cui la cifra decimale sia pari o inferiore a 0,50, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Quando sopra purchè la composizione del consiglio comunale lo consenta.

#### *Art.28 – Commissioni d'inchiesta*

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente, stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 157.

#### *Art.29 – Regolamento interno*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza richiesta per le modificazioni al regolamento.

#### *Art.29-bis – Presidenza del Consiglio Comunale*

1. Qualora venga designato quale Vice-sindaco un assessore esterno, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 18 gennaio 1992 n. 16, del Sindaco.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Risulta nominato quale Presidente del Consiglio colui che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più anziano di età.

3. Il Presidente del Consiglio è sostituito in tutti i casi di assenza o impedimento dal Consigliere anziano.

## **Capo III La Giunta Comunale**

### **Sezione I – Elezione – Durata in carica - Revoca**

#### *Art.30 – Composizione della Giunta Comunale*

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a  $\frac{1}{4}$  del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore; a tal fine, nel numero dei consiglieri del Comune è computato il Sindaco.
2. Il sindaco può nominare ad assessori cittadini non facente parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere.

#### *Art.31 – Elezione del Sindaco e nomina della Giunta*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è membro effettivo del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.
5. Il Sindaco, nel nominare i componenti della Giunta, deve garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai  $\frac{2}{3}$ , con arrotondamento aritmetico; nel caso in cui la frazione contenga una cifra decimale superiore a 0,50, si arrotonda all'unità superiore, nel caso in cui la cifra decimale sia pari o inferiore ai 0.50, l'arrotondamento è effettuato per difetto.

#### *Art.32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

#### *Art.33 – Durata in carica – Surrogazioni*

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

#### *Art.34 – Mozione di sfiducia*

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinnanzi al Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri affidati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e deve essere motivata.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede previa diffida il Prefetto.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata dall'articolo 16, della presente Statuto occupa il posto immediatamente successivo.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### *Art.35 – Dimissioni del Sindaco*

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell'intera Giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.
2. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio che avviene con la loro iscrizione all'ordine del giorno. Qualora le dimissioni siano presentate all'adunanza dalla giunta comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il consiglio comunale, per la presa d'atto delle stesse. In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano.

#### *Art.36 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore*

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla Legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art.7 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. La decadenza del sindaco è pronunciata dal consiglio comunale e comporta lo scioglimento dell'organo collegiale.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.33 del presente Statuto.

#### *Art.37 – Revoca degli assessori*

1. L'assessore può essere revocato con provvedimento del sindaco che ne dà comunicazione al consiglio.

### **Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento**

#### *Art.38 – Organizzazione della Giunta*

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su iniziativa del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della giunta, dopo la sua elezione.
5. Il Sindaco, inoltre, conferisce con le stesse modalità ad uno degli assessori la funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
8. L'assessore anziano è l'assessore più anziano di età.

#### *Art.39 – Attribuzioni della Giunta*

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

#### *Art.40 – Adunanze e deliberazioni*

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta può essere invitato a partecipare senza diritto di voto, il revisore dei conti .
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'articolo 30 del presente Statuto.

## **Capo IV Il Sindaco**

### *Art.41 – Funzioni*

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco di avvale degli uffici comunali.

### *Art.42 – Competenze*

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale :
  - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
  - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
  - d) indice i referendum comunali;
  - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al Consiglio;
  - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, e salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
  - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
  - i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - l) provvede alla nomina dei responsabile degli uffici e dei servizi attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dal regolamento;
  - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

## **Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### *Art.43 – Partecipazione*

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle formazioni sociali su specifici problemi.

## **Capo I** **Iniziativa politica e amministrativa**

### *Art.44 – Interventi nel procedimento amministrativo*

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni sull'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1) hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

### *Art.45 – Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o da dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

#### *Art.46 – Petizioni*

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 45, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 alla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### *Art.47 – Diritto d'iniziativa*

1. L'iniziativa popolare per la prima adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni. A tale fine la proposta di cui sopra dovrà essere sottoscritta da un numero di cittadini pari al 60% della popolazione residente, rispettivamente, della frazione o delle frazioni.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie :
  - a) tributi e bilancio;
  - b) espropriazione per pubblica utilità;
  - c) designazione e nomine.
5. Il regolamento disciplina: le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori; le modalità per lo svolgimento della procedura per l'approvazione della proposta.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.
7. L'iniziativa per proporre modificazioni allo Statuto è prevista dal successivo articolo 80.

### **Capo II**

#### **Diritti di accesso**

#### *Art.48 – Diritto d'accesso*

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.



2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### *Art.49 – Diritto di informazione*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Capo III Associazionismo e partecipazione**

#### *Art.50 – Principi Generali*

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

#### *Art.51 – Associazioni*

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano nel territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### *Art.52 – Organismi di partecipazione*

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando : finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### *Art.53 – Incentivazione*

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

#### *Art.54 – Partecipazione alle commissioni*

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### **Titolo IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

#### **Capo I Segretario Comunale**

#### *Art.55 – Principi e criteri fondamentali di gestione*

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo o funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

#### *Art.56 – Attribuzioni gestionali*

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti :

a) predisposizione di programmi d'attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria e dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso;
- m) redazione dei contratti in forma pubblica.

#### *Art.57 – Attribuzioni consultive*

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### *Art.58 – Attribuzioni di soprintendenza – Direzione – Coordinamento*

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

#### *Art.59 – Attribuzioni di legalità e garanzia*

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo e attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

## **Capo II Uffici**

### *Art.60 – Principi strutturali ed organizzativi*

1.L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi :

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2.Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

### *Art.61 – Struttura*

1.L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

### *Art.62 – Personale*

1.Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2.La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3.Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

## **Titolo V Servizi**

### *Art.63 – Forme di gestione*

1.L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici

che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2.La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4.Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5.Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### *Art.64 – Gestione in economia*

1.L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

#### *Art.65 – Azienda speciale*

1.Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2.L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3.Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### *Art.66 – Istituzione*

1.Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività d'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3.Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

#### *Art.67 – Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovante esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### *Art.68 – Il presidente*

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

#### *Art.69 – Il direttore*

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

#### *Art.70 – Nomina e revoca*

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, chi indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

#### *Art.71 – Società a prevalente capitale locale*

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

#### *Art.72 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni*

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione all'attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

## **Titolo VI CONTROLLO INTERNO**

### *Art.73 – Principi e criteri*

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società delle azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

### *Art. 74 – Revisore del conto*

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

## **Titolo VII FORME ASSOCIATIVE**

### **Capo I Forme Collaborative**

#### *Art.75 – Principio di cooperazione*

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### *Art.76 – Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

#### *Art.77 – Consorzi*

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### *Art.78 – Unione dei comuni*

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### *Art.79 – Accordi di programma*

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti della giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

### **Titolo VIII Funzione Normativa**

#### *Art.80 – Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.



2.E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un 1/5 degli aventi diritto al voto alla data del 31 dicembre, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3.Lo statuto e le modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### *Art.81 – Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:

a)nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materia di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3.Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4.L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 60 del presente Statuto.

4-bis. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 47.

5.Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio : dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni di pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### *Art.82 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute*

1.Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

#### *Art.83 – Revisione dello Statuto*

1.Le deliberazioni di revisione dello Statuto, sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2.Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3.La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il

precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

#### *Art.84 – Ordinanze*

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.  
Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2, dell'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.  
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.  
La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

#### *Art.85 – Norme transitorie e finali*

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsto dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.